



COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 28
Adunanza del 30.11.2017
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione **STRAORDINARIA** di **prima convocazione** seduta **pubblica**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 E S.M.I. PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SECONDO IL MODELLO *DELL'in house providing* E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE E ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

L'anno **2017** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 19,00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi	Sì	
2	LAZZARONI Elisa		Sì
3	RENZI Patrizio	Sì	
4	SUPERTI Marcello	Sì	
5	BRUGNINI Giancarlo	Sì	
6	GRAZIOLI Isabella	Sì	
7	PIOVANI Claudia		Sì
8	SEGHIZZI Marco	Sì	
9	PEDRAZZINI Pietro	Sì	
10	SCAGLIA Alberto	Sì	
11	CORNETTI Virgilio	Sì	
		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 9 assenti n. 2) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 17, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. per la prosecuzione della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani secondo il modello dell'*in house providing* e dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone e ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. l'art. 3-*bis*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i. e l'art. 200, D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attribuiscono alle Regioni l'individuazione delle modalità di organizzazione territoriale e di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa l'individuazione dell'ente titolare della funzione di affidare la gestione del medesimo servizio;
2. l'art. 200, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 riconosce alla Regione la facoltà di *"adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195."*;
3. la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà ad essa riconosciuta dal soprarichiamato art. 200, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, come ribadito dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014;
4. con gli articoli 15 e 2, comma 6, L.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. , il legislatore regionale ha infatti attribuito ai Comuni lombardi la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
5. la L.r. Lombardia n. 26/2003 promuove tuttavia la gestione associata dei servizi pubblici locali, ivi incluso il servizio rifiuti urbani, allo scopo di raggiungere livelli ottimali di erogazione dei predetti servizi;
6. l'art. 202, D.Lgs. n. 152/2006 e l'art. 2, comma 6, L.r. Lombardia n. 26/2003 prevedono che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al pari degli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, avvenga nel rispetto della normativa europea;
7. l'art. 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di contratti pubblici, in vigore dal 20 aprile scorso) ha codificato alcuni principi già consolidati nella giurisprudenza europea e nazionale in materia di affidamento c.d. *in house providing* rendendo espresi, tra l'altro, i seguenti requisiti in merito:
 - a) le amministrazioni aggiudicatrici devono esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati U.E., che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Per quanto attiene al requisito del controllo analogo, il succitato art. 5 dispone che esso sussiste quando l'amministrazione esercita sulla società affidataria "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata".

La stessa disposizione specifica poi che, qualora la persona giuridica affidataria abbia più di un partecipante, il controllo analogo c.d. "congiunto" si ha quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
 - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
8. in linea con la disciplina sopra richiamata, il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone e altri dieci Comuni della Provincia di Cremona (Acquanegra Cremonese, San Bassano, Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina e Spinadesco) gestiscono attualmente in forma associata i servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi (i "Servizi") secondo il modello c.d. *in house providing* attraverso ASPM Servizi Ambientale S.r.l. (C.F. 01300290192), con sede legale in Soresina (CR), Via Cairoli 17 (la "Società" o "Ambiente");
9. i Comuni sopra richiamati hanno affidato direttamente i Servizi alla stessa Società, sulla quale esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici secondo i termini e le modalità individuate dallo statuto societario e che risultano in linea con quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della legittimità dell'affidamento *in house*;
10. in particolare, il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23 ottobre 2008 ha affidato i Servizi ad Ambiente fino al 31.12.2017;
11. con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2016 il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone ha approvato lo schema di Convenzione -unitamente allo schema del nuovo Statuto di Ambiente- con il quale sono stati individuati i termini e le modalità mediante i quali l'Amministrazione comunale intende continuare a gestire in forma associata i Servizi attraverso la Società, nel rispetto della normativa in materia di *in house providing*.
Tale Convenzione si è inserita nel contesto di una complessa operazione di riorganizzazione di Ambiente che ha previsto (i) l'acquisizione da parte del Comune di Soresina della titolarità della partecipazione detenuta dalla sua controllata ASPM Servizi (la "Quota"), al fine di rafforzare l'intensità del c.d. controllo analogo su Ambiente e (ii) la contestuale riduzione dell'entità della Quota nell'ambito di un'operazione di riassetto societario di Ambiente finalizzata ad una nuova ripartizione del capitale sociale tra i Comuni soci in misura proporzionale al numero di utenti effettivi del Servizi presenti nel territorio dei singoli Comuni.

In tale quadro, la Convenzione sopra richiamata contiene:

- a) le pattuizioni idonee a consentire il perfezionamento del subentro del Comune di Soresina nella titolarità della Quota;
- b) lo schema del nuovo statuto della Società recante le modifiche volte a garantire l'effettivo subentro del Comune di Soresina nei diritti e nelle prerogative già riconosciute dallo Statuto vigente ad ASPM Servizi;
- c) le pattuizioni volte a consentire l'aumento dell'entità della quota detenuta in Ambiente dal Comune di Corte de' Cortesi con Cignone e degli altri Comuni Soci di Ambiente;
- d) le ulteriori pattuizioni volte a disciplinare il riassetto societario della Società;

12. la citata Convenzione è stata sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone in data **30.07.2016**;
13. l'aumento dell'entità della partecipazione detenuta dal Comune di Corte de' Cortesi con Cignone in Ambiente e la prosecuzione della gestione associata dei Servizi insieme agli altri soci Comuni soci di Ambiente, secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione erano in linea con le previsioni del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni approvato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190 ss. dal Comune di Corte de' Cortesi con Cignone con delibera di C.C. **n. 20 del 27.07.2016** il quale (i) dichiarava la partecipazione detenuta dal Comune indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e (ii) prevedeva che l'Amministrazione Comunale valutasse gli sviluppi in materia di individuazione e struttura degli ambiti territoriali ottimali inerenti il servizio rifiuti da parte della Regione Lombardia, con adozione delle conseguenti misure organizzative e gestionali, sintetizzate nella Convenzione;
14. le medesime considerazioni sono state ribadite nel piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni approvato dall'Amministrazione comunale con delibera del Consiglio Comunale n. **5 del 26.03.2015 e con successive deliberazioni n.14/C.C./29.04.2016 e n. 21/C.C./28.09.2017** in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di servizio (*id est*, 31.12.2017) stipulato tra le Parti in data 4 giugno 2009, ai fini della prosecuzione della gestione dei Servizi da parte di Ambiente secondo lo strumento dell'*in house providing* è necessario che il Consiglio Comunale del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone approvi il rinnovo dell'affidamento sulla base della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., ai sensi del quale "*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";
15. la relazione tecnico-giuridica predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, allegata **sub Allegato A** alla presente delibera, evidenzia le motivazioni economico-finanziarie che giustificano il rinnovo da parte del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone dell'affidamento dei Servizi ad Ambiente secondo le modalità di gestione c.d. *in house providing* nonché la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità di affidamento (la "**Relazione Tecnico-Giuridica**").

RICHIAMATI:

- gli artt. 30 e 42, comma 2, lett. e) e l'art. 42, lett. e), D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (il "**TUEL**");
- lo Statuto comunale;
- l'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 3-*bis*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.;
- l'art. 200, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;
- l'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.;
- l'art. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- L.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- l'art. 2480 c.c.
- **VISTI:**

- la Relazione Tecnico-giuridica di cui alla premessa 16, allegata *sub* **Allegato A** alla presente delibera;
- lo schema di contratto di servizio disciplinante i termini e le modalità per l'erogazione dei Servizi da parte della Società nel Comune di Corte de' Cortesi con Cignone a seguito del rinnovo dell'affidamento ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, allegato *sub* **Allegato B** alla presente delibera.

VISTI i pareri dei responsabili del settore finanziario e tecnico, in ordine alla regolarità contabile e tecnica della proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo statuto sociale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n. 0 resi per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare la relazione tecnico-giuridica predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone, ai sensi dell'art. 34, D.L. n. 79/2012, allegata *sub* **Allegato A** alla presente delibera;
2. di approvare, sulla base della sopra citata relazione, il rinnovo dell'affidamento della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi per la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal 1 gennaio 2018 ad Ambiente, secondo i termini e le modalità previste dallo schema di contratto di servizio allegato *sub* **Allegato B** alla presente delibera;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone di compiere tutti gli atti necessari per dare piena attuazione alla presente delibera.

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n.0 espressa nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio comunale.

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 30.11.2017

PARERI OBBLIGATORI

Art. 49, comma 1[^], D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 17, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. per la prosecuzione della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani secondo il modello dell'*in house providing* e dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone e ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

- 1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 30.11.2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to Arch. RUVIOLI Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRASSI dr. Raffaele Pio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PASSERI Nicoletta

-
- 2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 30.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

.....

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla Residenza Municipale, li 07.12.2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li: 07.12.2017	F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

Dalla residenza Municipale, li

	IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de' Cortesi con Cignone li:	GRASSI dr. Raffaele Pio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo	IL FUNZIONARIO DELEGATO
Corte de' Cortesi Con Cignone li 07.12.2017	F.to ONESTI Vilma

Allegato A alla deliberazione del
Consiglio Comunale Corte de'
Cortesi con Cignone n. 28 del
30.11.2017

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE – UFFICIO TECNICO



**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento ai fini dell'affidamento dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e
connessi alla società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. secondo il modello di gestione c.d. *in
house providing*
(ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179)**

INDICE

1. PREMESSA

2. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

2.1 L'organizzazione territoriale dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi nel territorio della Regione Lombardia. In particolare, l'individuazione dell'ente titolare della funzione di organizzazione e gestione dei servizi.

2.2 Le modalità di affidamento dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi. In particolare, l'affidamento della gestione secondo il modello c.d. in house providing pluripartecipato

2.3 Conclusioni

3. SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

3.1 Il Requisito della Partecipazione Pubblica

3.2 Il Requisito del Controllo Analogo

3.3 Il Requisito dell'Attività Dedicata

3.4 Conclusioni

4. PROFILI ECONOMICI

4.1 Le ragioni del ricorso alla gestione c.d. in house dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi

4.2 Considerazioni sull'economicità e sull'efficienza della gestione in house dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi attraverso ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

4.2.1 Costo unitario dei Servizi

4.2.2 Analisi di benchmark dei Servizi erogati da ASM Servizi Ambientali S.r.l. nel Comune

5. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

5.1 Gli obblighi di servizio pubblico

5.2 Compensazioni economiche

6. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

Scopo della presente relazione è la valutazione della sussistenza dei presupposti economico-finanziari e giuridici per il rinnovo dell'affidamento alla società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ("**Ambiente**" o la "**Società**") dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi (i "**Servizi**") nel territorio del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone (il "**Comune**") secondo il modello di gestione c.d. *in house providing*.

La presente relazione (ex art. 34 commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179) è basata, tra l'altro, sulla disamina dei seguenti documenti:

- a) la visura della Società aggiornata alla data odierna;
- b) Statuto vigente della Società (lo "**Statuto Vigente**");
- c) il vigente contratto di servizio tra il Comune e la Società ("**Contratto di Servizio Vigente**");
- d) la convenzione per la prosecuzione della gestione in forma associata dei Servizi stipulata tra tutti gli enti locali soci della Società (la "**Convenzione**");
- e) lo schema del contratto di servizio per l'erogazione dei Servizi da parte della Società a seguito del rinnovo dell'affidamento (il "**Nuovo Contratto di Servizio**"), accluso *sub Allegato A* alla presente Relazione.

2. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

2.1 L'organizzazione territoriale dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi nel territorio della Regione Lombardia. In particolare, l'individuazione dell'ente titolare della funzione di organizzazione e gestione dei servizi.

2.1.1 In linea generale, il quadro normativo di riferimento promuove una strategia di organizzazione e pianificazione integrata dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra livello statale e regionale. La distribuzione delle competenze ai diversi livelli di governo risponde a questa logica di coordinamento istituzionale.

Con specifico riferimento al settore dei rifiuti, la legislazione nazionale attribuisce allo Stato un ruolo di indirizzo e coordinamento strategico (art. 195, D.Lgs. n. 152/2006) anche attraverso la definizione di criteri generali e metodologie per la gestione dei rifiuti, l'adozione di linee guida nonché di uno schema-tipo al quale dovranno conformarsi i contratti di servizio stipulati dai soggetti competenti con i rispettivi gestori (art. 203, D.Lgs. n. 152/2006).

Alle Regioni compete un ruolo di coordinamento e sviluppo del sistema rifiuti sul territorio, in quanto titolari della programmazione del servizio, il cui principale strumento è il piano di gestione dei rifiuti (art. 196, co. 1, lett. A), D.Lgs. 152/2006), nel contesto del quale vengono definiti, tra l'altro, gli assetti impiantistici e la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale (l'"**ATO**") (cfr. art. 199, D.Lgs. n. 152/2006).

Sempre alle Regioni è attribuito il compito di indirizzare gli enti locali nella definizione dei profili organizzativi per lo svolgimento in forma aggregata delle funzioni loro assegnate in materia di rifiuti.

Ai Comuni, infine, sono attribuite quali funzioni fondamentali l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 14, co. 27, lett. 4), D.L. 78/2010 e art. 198, D.Lgs. n. 152/2006).

2.1.2. Con specifico riferimento all'organizzazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, l'art. 200, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base degli ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199.

L'art. 201 del medesimo decreto (abrogato dalla L. n. 191/2009), prevedeva la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie. Il legislatore con la L. n. 191/2009 è intervenuto disponendo la soppressione di tali autorità d'Ambito e affidando alle Regioni il compito di riattribuire con legge le medesime funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La disciplina lascia ampia discrezionalità alle Regioni in merito ai soggetti ai quali attribuire le funzioni di governo degli ATO tenendo comunque conto di quanto contenuto nelle norme relative all'assegnazione delle sopra citate funzioni fondamentali dei Comuni (D.L. n. 78/2010).

Il legislatore nazionale, con il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, ha confermato che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica debbano essere organizzati sul territorio secondo c.d. "ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei" (art. 3-bis, co. 1).

La medesima disposizione rinvia alle Regioni il compito di definire il perimetro di tali ambiti così da consentire la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei singoli servizi su base territoriale, focalizzando l'attenzione su aspetti più strettamente produttivi e di mercato rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 3-bis, co. 1, D.L. n. 138/2011, stabilisce che, oltre alla definizione degli ambiti, le Regioni dovranno anche provvedere all'istituzione o designazione degli enti di governo degli stessi. La medesima disposizione chiarisce, inoltre, che la dimensione degli ambiti non deve essere di norma inferiore a quella del territorio provinciale di riferimento.

Un ambito di perimetro ridotto potrà essere individuato solo previa motivazione di tale scelta sulla base di criteri "di differenziazione territoriale e socio-economica" e comunque nel rispetto dei "principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio". E' fatta comunque salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti territoriali in coerenza con le previsioni dell'art. 3-bis.

In sintesi, il modello di organizzazione territoriale "ordinario" del servizio dei rifiuti previsto dalla legislazione nazionale si basa sul conferimento da parte dei Comuni delle funzioni in materia di rifiuti ad un'autorità sovracomunale che organizza e affida il servizio per "ambiti territoriali ottimali" di livello almeno provinciale. L'individuazione del perimetro dei predetti ambiti territoriale ottimali è rimesso alle Regioni.

2.1.3 L'art. 200, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 riconosce però alle Regioni la facoltà di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", qualora "predispungano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195".

Avvalendosi della facoltà ad essa riconosciuta dalla norma sopra richiamata, la Regione Lombardia con la L.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i ha adottato un proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in alternativa all'organizzazione per ATO.

Con gli articoli 15 e 2, comma 6, della citata legge regionale il legislatore lombardo ha infatti attribuito ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, promuovendo in ogni caso la gestione associata dei servizi pubblici locali, ivi incluso il servizio rifiuti urbani, allo scopo di raggiungere livelli ottimali di erogazione dei predetti servizi.

2.1.4. Per concludere, ai sensi della normativa nazionale regionale e vigente, i Comuni lombardi sono titolari della funzione di organizzazione e affidamento del servizio rifiuti. Tale funzione può essere esercitata dalle Amministrazioni Comunali *uti singuli* oppure in forma associata con altri enti locali.

2.2 *Le modalità di affidamento dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi. In particolare, l'affidamento della gestione secondo il modello c.d. in house providing pluripartecipato*

2.2.1. Nel corso degli anni, la materia dell'affidamento dei servizi pubblici locali è stata interessata dal susseguirsi e sovrapporsi di diversi interventi normativi e giurisprudenziali volti, in particolare, ad individuare le modalità attraverso le quali le amministrazioni locali avrebbero dovuto gestire e affidare i relativi servizi.

La riforma introdotta dall' art. 23-bis del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 può considerarsi rilevante in relazione a due aspetti.

Da un lato, stabiliva, in via transitoria, che le scadenze di tutte le concessioni in essere venissero anticipate *ex lege* (v. comma 8 dell'art. 23-bis).

Inoltre, imponeva agli enti locali di procedere ad un nuovo affidamento dei servizi sulla base di uno dei tre modelli di riferimento:

- a) affidamento a favore di operatori economici selezionati con procedure ad evidenza pubblica (v. art. 23-bis, comma 2 lett. a);
- b) affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui la selezione del socio doveva avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetti, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (v. art. 23-bis, comma 2 lett. b);

c) affidamento a società pubbliche c.d. "in house" che era ammesso solo in situazioni eccezionali e residuali dove non era possibile un efficace e utile ricorso al mercato (v. art. 23-bis, comma 3).

2.2.2. L'art. 23-bis, D.L. n. 112/2008 è stato abrogato dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, i cui esiti sono stati formalizzati con D.P.R. 18.07.2001, n. 113. Il legislatore ha successivamente tentato di colmare il vuoto normativo, adottando l'art. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare, la nuova disciplina introdotta dal citato art. 4 introduceva un nuovo regime transitorio, rimodulando le scadenze anticipate *ex lege* delle concessioni in essere a favore di società a partecipazione pubblica.

In secondo luogo, richiedeva agli enti locali di adottare una delibera quadro con la quale valutare se i servizi configurassero attività che dovevano essere liberalizzate *tout court* (art. 4, comma 1) oppure se tali servizi fossero attività su cui esiste un diritto di esclusiva a favore delle amministrazioni di riferimento (art. 4, commi 1 e 8).

In terzo luogo, con riferimento a tutte le ipotesi in cui i servizi pubblici locali non potevano essere liberalizzati, aveva - di fatto - reintrodotta, sebbene con sfumature diverse, i medesimi tre modelli di gestione previsti dall'art. 23-bis.

In altri termini, gli enti competenti avrebbero potuto affidare il servizio secondo il modello del gestore privato o della società mista, ovvero in casi eccezionali (e qualora il controvalore del servizio non avesse superato 900.000 euro/anno, limite poi abbattuto dal d.l. n. 1/2012 sino a 200.000 euro/anno) attraverso l'affidamento diretto a società *in house*.

2.2.3 A distanza di pochi mesi, l'art. 4, D.L. n. 138/2011 è stato ulteriormente integrato e modificato dall'art. 9, comma 2 della legge 12 novembre 2011 (c.d. "*legge di stabilità 2012*"). Per quanto qui interessa, il legislatore aveva previsto la "futura" adozione di un regolamento esecutivo. Ciò comportava la sospensione di tutti i procedimenti di affidamento in corso in attesa dell'emanazione di tale atto regolamentare (o comunque del decorso del termine previsto: originariamente 31 gennaio 2012, poi prorogato al 31 marzo 2012).

2.2.4 La Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2012, n. 199 (pubblicata in data 25 luglio 2012), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, D.L. n. 138/2011.

Secondo la Corte, infatti, l'art. 4, D.L. n. 138/2011 (e le sue ulteriori modifiche), aveva riproposto una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'abrogato art. 23-bis, D.L. n. 112/2008. Inoltre, il nuovo art. 4 poneva ulteriori limiti alla possibilità di procedere agli affidamenti c.d. *in house* rispetto a quella che è la disciplina europea vigente e alla volontà emersa dal referendum popolare del giugno 2011.

Pertanto, per effetto della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ed in assenza di una nuova specifica disciplina statale, si è determinata l'automatica "riespansione", quale ordinaria modalità di affidamento ricorrendone tutti i requisiti di legge, del modello gestorio del "*in-house providing*" per la gestione dei servizi pubblici locali in rilevanza economica in alternativa agli ulteriori modelli già previsti nell'articolato quadro normativo europeo e nazionale (artt. 14 e 106 del TFUE e protocollo 26 al TFUE; direttive UE 18/2004 123/2006; D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; art. 113 D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 152/2006; art. 3, comma 186 bis, L. 191/2009; art. 19 D.L. n. 95/2012 conv. L. 135/2012).

Ne consegue che per la ricostruzione del quadro normativo di settore occorre fare riferimento specifico alla disciplina europea vigente e alle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2.2.5 In tale quadro, il legislatore è di nuovo intervenuto a modificare la disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali con l'art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.,

Tale disposizione, prevede in particolare, al comma 20 che "*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla*

collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

L'ordinamento nazionale, innovato dall'art. 34, D.L. n. 179/2012, non indica più un modello preferibile - ossia non predilige né l' *in house*, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 8/02/2016, n. 120 secondo cui "i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il cd. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo (...).

L'affidamento diretto o in-house lungi dal configurare pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali-costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (...), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. Stato, V, 22.1.2015, n. 257").

In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma impone all'ente che affida il servizio la verifica del livello di adeguatezza del modello organizzativo del servizio alle condizioni esistenti (al tipo di servizio, all'economicità della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti, e soprattutto all'interesse della platea degli utenti).

La scelta tra i differenti modelli, va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti all'art. 34, comma 20, D.L. n.179/2012, ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono essere necessariamente correlati al preminente interesse dell'utente di poter usufruire del servizio alle migliori condizioni possibili (cfr. TAR della Lombardia, Brescia Sez. II, 11/06/2013, n. 558).

2.2.6. Le caratteristiche e i presupposti per l'affidamento della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani secondo il modello c.d. *in house providing* sono stati innanzitutto elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 18/11/1999 C-107/98 c.d. Teckal della Corte di Giustizia CE; sentenza Corte di Giustizia CE C-458/03, Parking Brixen GmbH), deve ritenersi che rientri nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri autoprodotte beni e servizi, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una "relazione organica" (c.d. affidamento *in house* che lega tra loro il soggetto committente e quello affidatario da un rapporto interorganico e giammai intersoggettivo) e che allo scopo di evitare che l'affidamento diretto a soggetti *in house* si risolva in una violazione ai principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, è possibile non osservare le regole della concorrenza al persistere di due condizioni coesistenti e non alternative (c.d. "requisiti Teckal"):

a) "attività dedicata", ovvero che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività per l'ente o gli enti pubblici che la controllano (il "Requisito dell'Attività Dedicata");

b) "controllo analogo", ovvero quella forma di controllo per la quale l'ente pubblico affidante svolge sulla società in house affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il che presuppone, in via prioritaria, l'integrale partecipazione sociale del soggetto affidatario da parte del soggetto pubblico conferente (il "**Requisito del Controllo Analogo**").

2.2.7. Secondo quanto precisato dai giudici nazionali, il Requisito dell'Attività Dedicata:

- *"richiede che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6565 e anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 aprile 2011, n. 954);
- consiste nella *"destinazione prevalente dell'attività all'ente di appartenenza"* (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 7 aprile 2011, n. 304).

In particolare, l'attività dedicata è stata considerata strumento per definire *"il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa "in house" e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare"* (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 14, che richiama anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1). Di conseguenza, secondo il giudice amministrativo, l'ampliamento dell'oggetto sociale e dei soggetti destinatari dei servizi, comporterebbe l'acquisizione da parte del soggetto *in house* di una vocazione commerciale che di per sé compromette l'effettività del controllo analogo e allenta il nesso di strumentalità dell'attività con le esigenze pubbliche degli enti controllanti.

In tale quadro, la giurisprudenza prevalente ritiene che il Requisito dell'Attività Dedicata sia soddisfatto quando l'affidatario diretto non fornisca i suoi servizi a soggetti diversi dall'ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori dalla competenza territoriale dell'ente controllante.

2.2.8. Con riferimento al Requisito del Controllo Analogo, invece, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel caso in cui il capitale della Società *in house* sia suddiviso tra una pluralità di soci pubblici, il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da tali autorità, non richiedendosi che lo stesso venga esercitato singolarmente per ciascuna di esse (così Corte di Giustizia U.E., sez. III - 29 novembre 2012, n. 182): ciò che rileva non è infatti la configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società, ma che, in forza di idonei strumenti giuridici, ciascun ente sia in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio (in tal senso cfr. T.A.R. Brescia, sez. II - 23 settembre 2013, n. 780). In buona sostanza, sono noti gli approdi cui - nella definizione del requisito del "controllo analogo" - la giurisprudenza europea ed interna si è ormai assestata, essendo sul punto sufficiente richiamare le più recenti pronunce dell'organo di appello, che ha ribadito la necessità che l'ente societario partecipato sia soggetto ad un controllo di stampo sostanzialmente organico, tale da rendere irrilevante l'alterità soggettiva con l'autorità pubblica partecipante. In virtù di un simile atteggiarsi dei rapporti, spetta quindi a quest'ultima nominare i vertici direttivi e di controllo, approvare gli indirizzi strategici ed i principali atti di gestione, svuotando conseguentemente l'autonomia decisionale dell'organo amministrativo invece riconosciuta dal codice civile alle società di capitali (Consiglio di Stato, sez. V - 28 luglio 2015 n. 3716, che richiama alcune proprie precedenti sentenze, tra cui la pronuncia 14 ottobre 2014, n. 5080).

2.2.9 Sempre a proposito nell'*in house* pluripartecipato, la giurisprudenza amministrativa ha precisato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2154 e TAR Lombardia, Brescia sez. II, 17 maggio 2016, n. 691) che le amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza possono esercitare il controllo analogo in modo congiunto con le altre, a condizione che:

d) gli organi decisionali dell'organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;

- e) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;
- f) l'organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

In precedenza, la giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 2154, ma anche TAR Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2006, n. 597) aveva anche rilevato che ai fini della sussistenza del Requisito del Controllo Analogo, anche congiunto, da parte di più enti era necessario:

- a) che le decisioni strategiche e più importanti dovessero essere sottoposte al vaglio preventivo dell'assemblea dei soci; nonché
- b) costituire di una commissione incaricata del controllo sullo stato degli obiettivi di efficienza, economicità e buon andamento con successiva relazione all'assemblea dei soci;
- c) che ciascun Comune avesse potere di veto sulle decisioni che incidono sul servizio affidato.

2.2.10 I principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di *in house*, anche "pluripartecipato" sono stati recepiti nel nostro ordinamento dall'art. 16¹, D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di contratti pubblici) che hanno codificato alcuni principi già consolidati nella giurisprudenza europea e nazionale in materia di affidamento c.d. *in house providing*.

In particolare, l'art. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. positivizza i seguenti requisiti:

- a) le amministrazioni aggiudicatrici devono esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

¹ L'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016".

- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati U.E., che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Per quanto attiene al Requisito del Controllo Analogo, il succitato art. 5 dispone che esso sussiste quando l'amministrazione esercita sulla società affidataria "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata".

La stessa disposizione specifica poi che, qualora la persona giuridica affidataria abbia più di un partecipante, il controllo analogo c.d. "congiunto" si ha quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- iv) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
- v) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- vi) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

2.3 Conclusioni

2.3.1. Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'affidamento diretto del servizio rifiuti urbani secondo il modello c.d. *in house providing* ad una società partecipata da più enti locali è necessario:

- a) che il capitale della società sia detenuto da enti pubblici locali, direttamente o tramite società partecipate (il c.d. "**Requisito della Partecipazione Pubblica**");
- b) che ciascun ente locale eserciti un controllo analogo sulla società, congiuntamente agli altri soci, ed in particolare:
 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata siano composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
 - le decisioni strategiche e più importanti debbano essere sottoposte al vaglio preventivo dell'assemblea dei soci;
 - la società sia dotata di una commissione incaricata del controllo dello stato degli obiettivi di efficienza, economicità e buon andamento con successiva relazione all'assemblea dei soci.

I singoli soci dovranno poi avere potere di veto sulle decisioni che incidono sul servizio affidato (il c.d. **Requisito del Controllo Analogo**);

- c) almeno l'80% delle attività della società devono essere effettuati a favore degli enti controllanti ovvero nell'ambito del servizio da essi affidato (il c.d. **Requisito dell'Attività Dedicata**).

3. SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

Nelle pagine che seguono si verificherà se sussistono, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'ordinamento nazionale ed europeo -come individuati al paragrafo 2 che precede- per l'affidamento diretto dei Servizi da parte del Comune ad ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

3.1 Il Requisito della Partecipazione Pubblica

3.1.1 A seguito di un'operazione di riorganizzazione societaria avvenuta nel corso del 2016, attualmente il capitale sociale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è detenuto interamente da Enti Locali secondo la seguente ripartizione:

- Comune di Acquanegra Cremonese: partecipazione del 1,93%;
- Comune di Cappella Cantone: partecipazione del 5,15%;
- Comune di Castel Visconti: partecipazione del 3,87%;
- **Comune di Corte De' Cortesi con Cignone: partecipazione del 3,87%;**
- Comune di Crotta D'Adda: partecipazione del 1,93%;
- Comune di Grumello Cremonese ed Uniti: partecipazione del 5,8%;
- Comune di Robecco d'Oglio: partecipazione del 5,8%;
- Comune di San Bassano: partecipazione del 5,15%;
- Comune di Sesto ed Uniti: partecipazione del 9,67%;
- Comune di Soresina: partecipazione del 51,2%;
- Comune di Spinadesco: partecipazione del 5,8%.

Nel caso di specie, sussiste quindi il Requisito della Partecipazione Pubblica individuato al precedente punto 2.3.1.a).

3.2 Il Requisito del Controllo Analogo

3.2.1 Con riferimento al Requisito del Controllo Analogo:

- l'art. 26, comma 4, dello Statuto Vigente riconosce un diritto di veto al singolo Comune socio sulle decisioni relative al servizio affidato, prevedendo che "*l'Assemblea delibera [...] con il voto favorevole degli Enti Locali soci direttamente interessati dalla deliberazione nelle seguenti materie: adeguamenti tariffari relativi ad ogni singolo servizio oggetto di affidamento diretto alla società; procedure di verifica della gestione del servizio oggetto di affidamento diretto alla società; indirizzi connessi alla gestione del servizio oggetto di affidamento diretto alla società; ogni altro elemento riservato dalla legge al potere di verifica da parte dell'Ente Locale socio*".

Il comma 8 della citata disposizione aggiunge poi che "*sono fatte salve le particolari prerogative, facoltà e diritti ai soci rappresentanti gli enti locali conferenti i relativi servizi pubblici, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto e dal relativo contratto di servizio*".

In termini più generali, l'art. 26 dello Statuto attribuisce alla competenza dell'Assemblea le decisioni di maggiore rilevanza per la vita sociale;

- gli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quater definiscono i termini e le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società *uti singuli* ovvero come componenti dei comitati di indirizzo e controllo - anche tecnico - costituiti da tutti i soci affidatari del servizio, nell'ambito dei quali vengono anche nominati i rappresentanti dei Comuni soci di minoranza in seno agli organi di amministrazione.

Nel caso di specie, sussistono i Requisiti del Controllo Analogo, meglio precisati al precedente paragrafo 2.3.1b), in grado di consentire al Comune di esercitare sulla Società, congiuntamente agli altri soci enti locali, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

3.3 Il Requisito della Attività Dedicata

3.3.1. L'esame dei bilanci della Società evidenzia che la percentuale di fatturato realizzata dalla medesima sulla base dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni soci risulta superiore all'80%.

La Società svolge infatti la parte prevalente della propria attività a favore degli enti locali ovvero in esecuzione dei servizi affidati.

Sussiste nel caso di specie anche il requisito dell'Attività Dedicata.

3.4 Conclusioni

3.4.1 Alla luce di quanto sopra, sussistono tutti i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale -Requisito della Partecipazione Pubblica, Requisito del Controllo Analogo, Requisito dell'Attività Prevalente - per l'affidamento diretto alla Società della gestione dei Servizi nel territorio del Comune secondo il modello c.d. *in house providing*.

4. PROFILI ECONOMICI

4.1 Le ragioni del ricorso alla gestione c.d. in house dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi

4.1.1 Ai fini dell'individuazione del modello di affidamento dei Servizi nel territorio del Comune è anzitutto opportuno verificare l'esistenza dei presupposti per la liberalizzazione delle attività rientranti nei servizi in questione.

Come noto, infatti, nell'analisi di ogni attività economica gli enti pubblici competenti per materia devono, nell'ordine:

- a) verificare se il servizio/attività costituisce un c.d. monopolio naturale;
- b) in assenza di monopolio naturale, liberalizzare il mercato perseguendo la concorrenza;
- c) in caso di effettiva presenza di monopolio naturale, verificare le condizioni per lo sviluppo della concorrenza nel mercato, attraverso la selezione tramite gara del soggetto incaricato della gestione del servizio/attività in esclusiva.

4.1.2 Operazione prodromica all'eventuale liberalizzazione di un'attività economica è quindi la verifica dell'esistenza di un monopolio naturale.

Per monopolio naturale, si intende una configurazione di mercato in cui la tecnologia e le caratteristiche di un servizio determinano l'operatività di una sola azienda.

Tradizionalmente, il concetto di monopolio era legato alla presenza di economie di scala.

Più recentemente, la teoria economica ha associato il concetto di monopolio naturale a quello di efficienza produttiva industriale e quindi alla presenza di sub-additività dei costi di produzione: in altri termini, una configurazione è efficiente se il numero di imprese e la distribuzione tra le stesse sono tali da minimizzare i costi. Se un'industria risulta caratterizzata da sub-additività dei costi di produzione, costa meno produrre con un'unica impresa piuttosto che avere due o più imprese che producono la stessa quantità di prodotto.

In tale quadro, attualmente la definizione di monopolio naturale:

- a) coincide con la presenza di economie di scala nel caso di imprese "monoprodotto", in quanto la presenza di economia di scala implica una funzione di costo sub-additiva;
- b) negli altri casi prescinde dalla presenza o meno di economie di scala.

Nel caso di specie, i servizi oggetto di analisi economica sono i seguenti servizi attualmente gestiti da ASPM e contemplati dal Contratto di Servizio – più precisamente dall'art. 2 del Disciplinare Tecnico allegato al Nuovo Contratto di Servizio – di seguito elencati:

- a) servizio raccolta rifiuti solidi urbani con selezione secco umido;
- b) pesatura rifiuti urbani;
- c) servizio raccolta rifiuti ingombranti;
- d) servizio pulizia meccanizzata delle strade;
- e) servizio raccolta differenziata carta, vetro, lattine, plastica porta a porta;
- f) servizio raccolta differenziata pile esauste;
- g) servizio raccolta differenziata farmaci scaduti;
- h) Servizio di raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti presso la piazzola ecologica gestita con personale incaricato dal comune;

Si tratta in sostanza di servizi di raccolta dei rifiuti e di fatto l'impresa erogatrice è da ritenersi "monoprodotto" o, più correttamente, monoservizio.

Ne consegue che i Servizi costituiscono un monopolio naturale.

4.1.3 Constatata l'esistenza di un monopolio naturale e l'impossibilità di liberalizzare il settore di riferimento, occorre ora verificare se si possa perseguire la concorrenza nel

mercato attraverso l'affidamento del servizio in oggetto ad un soggetto selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, al quale riconoscere diritti di privativa per l'erogazione del servizio.

La possibilità di affidamento dei Servizi a mezzo gara deve essere valutata alla luce dell'effettiva identificazione di economie di scala per i Servizi stessi.

Nel settore della raccolta dei rifiuti urbani, in ambito nazionale, la soglia dimensionale ottimale per la generazione di economie di scala è stata individuata dalla letteratura di settore tra i 20.000 abitanti ed i 30.000 abitanti (cfr. Banca D'Italia, Il settore dei rifiuti urbani a undici anni dal decreto Ronchi. Questioni di economia e finanza, Roma, 2008; P. Baroni e altri, La regolazione ed il controllo dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, Milano, 2010, p. 37).

Il bacino di utenza nel Comune è pari a 1.084 unità e quindi è inferiore alla soglia idonea a generare economie di scala.

Anche a voler prescindere dall'esistenza di tale dato, le peculiari caratteristiche del contesto socio-economico del territorio del Comune ed in particolare:

- il basso livello di densità abitativa del Comune, pari a 84,57 abitanti/kmq, nettamente inferiore alla densità media rilevata dall'Istat a livello nazionale (200,8 ab. per kmq) e a livello provinciale (204 ab. per kmq);
- la disomogeneità dell'urbanizzazione del territorio del Comune, caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di case sparse fuori dal centro abitato,

entrambi fattori in grado di incidere negativamente sui costi per l'erogazione del servizio secondo la letteratura di settore (cfr. Fondazione Utilitas - Federambiente, Green Book. Aspetti economici della gestione dei rifiuti urbani 2016, Roma, 2016), non consentono di ritenere praticabile l'opzione dell'affidamento del servizio a terzi a livello comunale.

L'opzione dell'affidamento dei Servizi tramite gara sarebbe tuttavia praticabile se anche gli altri soci di ASPM decidessero di esternalizzare i Servizi tramite un'unica procedura.

Attualmente gli altri Comuni aggregati gestiscono il servizio secondo il *modello in house providing* attraverso ASPM e in data 30.07.2016 il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone ha stipulato una Convenzione volta a disciplinare i futuri rapporti tra il Comune medesimo e gli altri Enti Locali soci di ASPM per la prosecuzione della gestione *in-house* del servizio di raccolta dei rifiuti, dovendosi ritenere tale soluzione efficiente ed economicamente conveniente per le ragioni che si spiegheranno nei successivi paragrafi.

4.2 Considerazioni sull'economicità e sull'efficienza della gestione in house dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi attraverso ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

4.2.1 L'economicità della gestione dei Servizi nel territorio del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone può essere valutata attraverso due differenti profili di analisi e tenuto conto delle specificità e dei fattori caratterizzanti il territorio:

- costo unitario dei Servizi nel Comune di Comune di Corte de' Cortesi con Cignone;
- analisi di *benchmark* dei Servizi erogati nel Comune rispetto agli indicatori di efficienza individuati dalla delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 2513/2011.

4.2.1 Costo unitario dei Servizi

4.2.1.1. Il costo unitario del Servizio di igiene urbana (che comprende anche le prestazioni di ASPM) a favore degli utenti nel territorio del Comune è inferiore alla media registrata tra i Comuni della Provincia, come si evince dai dati dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti relativi all'anno 2014.

Come evidenziato dalla **Tabella 1** che segue, infatti, gli utenti nel Comune hanno versato un corrispettivo pari a 0,22 euro per ogni kg di rifiuti urbani prodotto, inferiore non solo al costo sostenuto dagli altri utenti della provincia di Cremona che hanno versato 0,27 euro ma anche in relazione al costo medio versato dai cittadini degli altri Comuni della Provincia di Cremona rientranti nella stessa classe demografica del Comune.

Esemplificativamente, gli abitanti del Comune di Casaleto Ceredano (ab. 1.192) hanno versato un corrispettivo pari a 0,30 euro, nettamente superiore a quello versato dagli abitanti del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone.

Tabella 1: Comparazione costi unitari per chilogrammo di RSU prodotto

Ambito territoriale di riferimento	Costo/Kg
Provincia di Cremona	0,27 €
Comune di Casaletto Ceredano	0,30 €
Comune di Corte de' Cortesi con Cignone	0,22 €

Dati: Osservatorio Rifiuti della Provincia di Cremona (anno 2014)

Anche dalla lettura dei dati relativi al 2015, tratti dall'Osservatorio Regionale Lombardia, si evince che il costo annuo sostenuto dagli abitanti del Comune (euro 97,2 €/abitante) è nettamente inferiore rispetto alla media provinciale.

4.2.2 Analisi di benchmark dei Servizi erogati da ASM Servizi Ambientali S.r.l. nel Comune

L'efficienza dei Servizi erogati dalla Società deve essere valutata alla luce degli "Indicatori di efficienza della gestione dei rifiuti" individuati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 2513/2011 (e poi modificati con D.D.S n. 2578/2013) (gli "Indicatori di Efficienza").

Nel rinviare alla delibera sopra richiamata per l'indicazione dettagliata delle definizioni e delle formule degli Indicatori di Efficienza, in questa sede è sufficiente limitarsi a precisare che essi sono rappresentati da:

- "Percentuale di raccolta differenziata" (RD);
- "Percentuale di avvio a recupero di materia" (quantità materiale);
- "Percentuale di recupero in energia";
- "Percentuale di smaltimento in discarica".

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti con riferimento all'anno 2015 e riassunti nella Tabella 2 che segue, la percentuale di RD registrata nel Comune è pari al 67,4% e risulta pertanto in linea rispetto alla media provinciale riscontrata dall'Osservatorio Regionale Lombardia per l'anno 2015 e pari al 66,3%.

Anche la percentuale di avvio al recupero (materia ed energia) dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune, pari all'87,2%, è perfettamente in linea con la media provinciale che si è assestata per l'anno 2015 all'89,3% così come il dato relativo all'avvio a recupero della materia (pari al 64,8%) e a quello relativo all'avvio a recupero dell'energia (pari al 22,4%) in linea con la media provinciale che si è assestata rispettivamente al 64,4% e al 24,9%.

Infine, il quantitativo di rifiuti urbani raccolti presso il Comune che sono stati avviati direttamente in discarica è inesistente.

In tale quadro, si ritiene che i Servizi prestati dalla Società nel territorio del Comune allineati alla maggior parte degli Indicatori di Efficienza siano erogati secondo criteri di efficienza ed economicità.

Tale affermazione risulta ulteriormente avvalorata dalla constatazione del raggiungimento da parte del Comune anche dell'obiettivo di raccolta *pro-capite* di rifiuti RAAE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), individuato in 4kg/ab. dalle direttive dell'Unione europea di settore.

Altro elemento sintomatico dell'efficienza della gestione dei Servizi da parte della Società è rappresentato anche dalla diffusione della pratica del compostaggio domestico nel Comune. Tenuto conto che i quantitativi di rifiuti processati mediante compostaggio domestico sono di fatto rifiuti non intercettati dal servizio di raccolta di rifiuti, merita sicuramente di essere segnalato il rilevante apporto della Società in termini di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

Tabella 2: Indicatori di efficienza ex DGR 16 novembre 2011 - n. IX/2513 "Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni".

	Indicatore 1: percentuale RD	Indicatore 2: percentuale di avvio recupero (materia ed energia)	Indicatore 2A: percentuale di avvio recupero (materia)	Indicatore 2B: percentuale di avvio recupero (energia-diretto)	Indicatore 3: percentuale di smaltimento in discarica
Provincia di	66,3%	89,3%	64,4%	24,9%	0%

Cremona					
Comune di Corte de' Cortesi con Cignone	67,4%	87,2%	64,8%	22,4%	0%

Dati: Osservatorio Regionale Lombardo dei Rifiuti (dati 2015)

4.3 Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle *performance* prestazionali della Società, il rinnovo dell'affidamento dei Servizi ad ASPM Servizi Ambientali S.r.l. appare giustificabile sotto il profilo della convenienza economica e dell'efficienza.

5. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

5.1 Gli obblighi di servizio pubblico

5.1.1. Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti: obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e del grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Gli obblighi del servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- tutela della salute e dell'ambiente garantendo alti standard qualitativi e quantitativi;
- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio);
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni europee in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti che prevede la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del servizio. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

In particolare, nell'espletamento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, in esecuzione di quanto previsto in seno all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sussiste l'obbligo di procedere al trattamento dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica.

ASPM Servizi Ambientali S.r.l., nell'attività di gestione dei rifiuti urbani nell'area di sua competenza, rispetta i principi sopraesposti come è possibile evincere, tra l'altro, dal Contratto di Servizio Vigente nonché dal Nuovo Contratto di Servizio.

5.2 Compensazioni economiche

5.2.1. Con riferimento alla sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale, si segnala che nel caso di specie non sussistono compensazioni.

Il piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI approvato con delibera dal Comune con la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2017, avente decorrenza dal 01/01/2017, in linea con le previsioni del D.P.R. 7 aprile 1999, n. 158, prevede infatti che i costi per i servizi relativi alla gestione dei Servizi siano coperti integralmente dalla tariffa rifiuti.

Il sistema non prevede, quindi, alcun apporto finanziario addizionale a favore della Società.

6.CONCLUSIONI

6.1 Per tutto quanto sopra esposto, il rinnovo dell'affidamento *in house* dei Servizi alla Società appare legittima, ricorrendone tutti i requisiti di legge e preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- a) risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, evenienza questa che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sui Servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- b) consente la possibilità di adeguare il servizio a mutamenti importanti di contesto urbanistico-territoriale o di modello di gestione senza modificare il rapporto contrattuale come sarebbe invece necessario nel caso di affidamento ad un soggetto terzo;
- c) ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessaria per gestire la peculiarità e specificità del territorio del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone;
- d) ASPM Servizi Ambientali ha garantito elevati livelli di efficienza nella gestione del Servizio, consentendo al Comune di raggiungere importanti risultati in termini ambientali ed effettivo recupero del materiale raccolto in modo separato dalle utenze.

In particolare si ritiene che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "*in house*" consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere.

In particolare gli strumenti che l'affidamento "*in house*" mette a disposizione, consentono:

- i) un accesso ai dati aziendali finalizzati a ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;
- ii) il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;
- iii) la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato connesso alla gestione dei rifiuti;
- iv) la possibilità di condizionare l'attività programmatica della Società mediante gli strumenti di indirizzo previsti dallo Statuto.

Attività tutte chiaramente non proponibili ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile senza ulteriori aggravii per l'Amministrazione.

Gli strumenti che l'affidamento "*in house*" mette a disposizione, sopra riportati, saranno implementati e migliorati nell'ottica di realizzare un sistema di monitoraggio efficace in grado di assicurare l'attuazione degli obiettivi industriali, operativi, patrimoniali ed economico-finanziari previsti nel Piano.

Sulla base dell'attuale contesto di riferimento e delle considerazioni giuridiche ed economico-finanziarie rappresentate nelle pagine che precedono, per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza, efficacia ed economicità per i servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi da parte del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone consista nella gestione *in house providing* attraverso la Società partecipata da ASPM Servizi Ambientali S.r.l., per un periodo di dieci anni.

Allegato B alla deliberazione del
Consiglio Comunale Corte de'
Cortesi con Cignone n. 28 del
30.11.2017

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE



SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

TRA

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORTE DÈ CORTESI CON
CIGNONE**

E

ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

RELATIVO AL PERIODO: 1° GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2027

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●] alle ore [●] in [●],[●], con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

l'Amministrazione comunale di Corte de' Cortesi con Cignone (di seguito denominata "**Ente**" o "**Affidante**") nella persona del Sindaco *p.t.* [●] (C.F. [●]), nato a [●] il [●]

e

la **ASPM Servizi Ambientali S.r.l.** (di seguito denominata "**ASA**" o "**Affidatario**") con sede in Soresina, codice fiscale e p. iva n ° 01435010192 , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *p.t.* [●] (C.F. [●]), nato a [●] il [●]

PREMESSO che

- ASA è una società partecipata direttamente o indirettamente da dodici Comuni della Provincia di Cremona (Acquanegra Cremonese, Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d'Oglio, Sesto ed Uniti, San Bassano, Soresina e Spinadesco) operante nel settore del ciclo integrato dei rifiuti urbani e servizi connessi;
- attraverso ASA, i Comuni sopra richiamati gestiscono in forma associata i servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi (il "**Servizio**") secondo il modello di gestione *c.d. in house providing*;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23 ottobre 2008, l'Amministrazione Comunale di Corte de' Cortesi con Cignone ha affidato direttamente ad ASA il Servizio fino al 31.12.2017;
- con delibera del Consiglio Comunale n. [●] del [●], l'Amministrazione Comunale di Corte de' Cortesi con Cignone ha stabilito di continuare a gestire in forma associata il Servizio attraverso ASA secondo i termini e le modalità stabilite da apposita convenzione da stipulare con gli altri enti soci di ASA;
- la convenzione sopra richiamata subordina tuttavia l'effettiva gestione del Servizio alla sussistenza di un valido ed efficace provvedimento di affidamento da parte del singolo Comune Socio ai sensi dell'art. 34, c. 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 17, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.;
- con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. [●] del [●], l'Amministrazione Comunale di Corte de' Cortesi con Cignone, sussistendo i presupposti all'uopo individuati dall'ordinamento nazionale e comunitario per la gestione *c.d. in house*, ha rinnovato l'affidamento del Servizio ad ASA;
- con il presente Contratto di Servizio, l'Amministrazione Comunale di Corte de' Cortesi con Cignone ed ASA intendono individuare i termini e le modalità di gestione del Servizio

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse e Struttura del Contratto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità anche "Contratto".
2. Il Contratto si articola in quattro parti:
 - I Parte: Oggetto del Contratto
 - Art. 1 – Premesse e struttura del contratto
 - Art. 2 – Oggetto del Contratto
 - Art. 3 – Durata
 - Art. 4 – Obblighi a carico dell'affidatario concernenti le modalità di erogazione del servizio
 - Art. 5 – Obblighi dell'affidatario concernenti il personale
 - Art. 6 – Obblighi a carico dell'Affidante
 - Art. 7 – Continuità/sospensione del Servizio
 - Art. 8 – compenso delle prestazioni svolte per l'Ente
 - II Parte: Obiettivi, politiche e qualità delle prestazioni, salvaguardia dell'ambiente
 - Art. 9 - Tariffe e servizi commerciali
 - Art. 10 - Valorizzazione commerciale
 - Art. 11 - Salvaguardia dell'ambiente, qualità dei servizi all'utenza e carta dei servizi
 - III Parte: Sistemi di monitoraggio
 - Art. 12 - Sistemi di monitoraggio e controlli da parte dell'Ente affidante
 - IV Disposizioni varie
 - Art. 13 - Responsabilità civile ed assicurazioni
 - Art. 14 - Decadenza e revoca
 - Art. 15 – Diritto di recesso
 - Art. 16 - Clausola compromissoria
 - Art. 17 - Clausole finali
 - Allegati :
 - A Capitolato Speciale
 - B. Disciplinare Tecnico

PRIMA PARTE - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Con il presente Contratto l'Ente affida in esclusiva a ASA l'erogazione del Servizio nel territorio comunale; in caso di variazione della circoscrizione territoriale il

presente Contratto si intende automaticamente esteso ai nuovi ambiti territoriali, senza obbligo di alcun ulteriore atto, né necessita di manifestazione di volontà espressa dalle parti.

2. Il Servizio comprende le attività descritte nel Capitolato Speciale allegato sub **Allegato A** attinenti l'erogazione e tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico stesso.
3. L'erogazione del Servizio deve avvenire nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 in materia di erogazione dei servizi pubblici, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3 (Durata)

1. Il presente Contratto ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2018 e scadenza 31 dicembre 2027, salvo quanto previsto all'Art. 14.
2. Il Contratto potrà essere prorogato ai sensi della normativa al momento vigente.
3. Il Contratto è soggetto a revisione in pendenza di eventuali disposizioni di legge concernenti l'oggetto dello stesso, o di disposizioni della competente Autorità d'Ambito e/o di settore.
4. Alla scadenza del Contratto per qualsiasi causa, ASA è tenuta a garantire la prosecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, alle medesime condizioni qui disciplinate, sino al subentro del nuovo affidatario e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.
5. Qualora un futuro assetto normativo dovesse impedire la prosecuzione del presente Contratto, l'affidamento verrà revocato con decorrenza dal termine ultimo imposto ex lege, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché da parte dell'Ente a titolo di indennizzo e/o risarcimento. Saranno, invece, riconosciuti gli indennizzi concordati con il Capitolato Speciale allegato sub **Allegato B**, da parte del gestore subentrante.

Art. 4 (Obblighi a carico dell'affidatario concernenti le modalità di erogazione del servizio)

1. L'Affidatario conserva in ogni caso la responsabilità del Servizio, sia nei confronti dell'Ente affidante, sia nei confronti dell'utenza; garantisce il mantenimento dei livelli di servizio e qualitativi di cui al successivo Art. 11 ed assicura il rispetto delle tariffe e di tutti gli altri obblighi richiesti.
2. L'Affidatario è responsabile di tutte le attività complementari necessarie allo svolgimento del Servizio, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a. del rispetto delle leggi e delle norme in materia di sicurezza del lavoro, nonché delle leggi in generale e dei regolamenti comunali;

- b. dell'adozione dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti;
 - c. dell'utilizzo di impianti, apparecchiature, mezzi, dotazioni e infrastrutture adeguati e conformi alle normative (compresa la piazzola);
 - d. dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante, di cui al successivo Art. 12.
3. Sono a carico dell'Affidatario le spese relative a:
- a. consumo di gas, energia elettrica, acqua, telefono, delle cui utenze è titolare, e le eventuali ulteriori forniture di cui vi sia necessità per la corretta erogazione del Servizio;
 - b. personale impiegato;
 - c. oneri fiscali.
4. L'Affidatario è tenuto, in caso di rinuncia del Servizio affidato prima della scadenza prevista, a sostenere tutti gli oneri relativi agli impegni assunti nei confronti di terzi e ad accollarsi tutti i costi necessari affinché l'Ente concedente possa provvedere alla sua sostituzione.
5. L'Affidatario è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
6. ASA assume l'obbligo di erogare il Servizio, nei limiti delle disponibilità concesse e permesse dalle infrastrutture utilizzate, secondo criteri di uguaglianza e imparzialità di trattamento, secondo le norme stabilite dai Regolamenti comunali per l'applicazione della tariffa rifiuti e per la disciplina dei rifiuti.

Art. 5 (Obblighi dell'Affidatario concernenti il personale)

1. L'Affidatario s'impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro di settore, nonché dei contratti integrativi vigenti, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche del personale impiegato.
2. L'Affidatario è tenuto a garantire un'adeguata formazione del personale.
3. L'Affidatario è tenuto a dotarsi di un "Responsabile gestionale" in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

Art. 6 (Obblighi a carico dell'Ente affidante)

1. L'attività di erogazione del Servizio, oggetto del Contratto, è affidata ad ASA con garanzia di esclusiva.
2. E' compito dell'Ente concedere tutte le necessarie autorizzazioni ed agevolazioni concernenti l'erogazione del servizio con puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di sua competenza, quali ad esempio: autorizzazioni, acquisizione di contributi ed incentivi da leggi, dichiarazione di pubblica utilità, etc.
3. L'Ente affidante si impegna a dare tempestiva ed opportuna comunicazione ad ASA di qualsiasi opera o iniziativa possa creare interferenze momentanee o permanenti nella regolare erogazione del servizio, così da consentire i necessari adeguamenti delle attività.
4. L'Ente dovrà provvedere al puntuale pagamento delle bollette e fatture emesse da ASA, entro la data di scadenza indicata sui documenti fiscali medesimi.

Art. 7 (Continuità/sospensione del Servizio)

1. L'erogazione del Servizio non può essere né interrotta né sospesa salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane ed alluvioni), o per motivi di ordine e sicurezza pubblici, o altre cause eccezionali.
2. In tali casi l'Affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni del Servizio, dandone comunicazione all'Ente affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l'utenza, rispettando in ogni caso quanto stabilito dalla normativa al momento vigente, o da disposizioni della competente Autorità d'Ambito e/o di settore
3. In caso di mancata esecuzione del Servizio da parte dell'Affidatario per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente affidante, ferma restando la possibilità di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 14, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del Servizio, con rivalsa sull'affidatario per le spese sostenute.
4. In caso di sciopero l'affidatario **garantisce** le prestazioni indispensabili concordate con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Affidatario garantisce, altresì, la specifica comunicazione all'Ente e all'utenza con un preavviso non inferiore a 7 giorni di calendario, ovvero a 5 giorni lavorativi.
5. Qualora la regolare erogazione del Servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente affidante o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente affidante si impegna ad informare l'affidatario nel più breve tempo

possibile e con modalità appropriate al fine di consentire l'introduzione di necessari correttivi per l'erogazione del Servizio.

Art. 8 (Compenso delle prestazioni svolte per l'Ente)

1. Per lo svolgimento del Servizio l'Ente riconosce ad ASA gli importi stabiliti dal Capitolato Speciale allegato sub **Allegato A**;
2. Ulteriori prestazioni potranno essere richieste dall'Ente o da ASA, concordando le modalità di esecuzione e le condizioni economiche da riconoscere.

SECONDA PARTE – OBIETTIVI, POLITICHE E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI, SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Art. 9 (Tariffe e servizi commerciali)

1. I ricavi derivanti dall'applicazione della TARI (tassa rifiuti) saranno incassati dall'Ente.
2. Nei termini di legge fissati per l'approvazione del bilancio preventivo, l'Ente delibera le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. L'Affidatario può attuare politiche commerciali anche per la realizzazione di altri servizi rientranti nel proprio oggetto sociale, purché ciò non pregiudichi in alcun modo le prestazioni disciplinate con il presente Contratto.
4. L'Affidatario può servire anche clienti privati o clienti posti al di fuori del territorio comunale a condizione che ciò non pregiudichi il buon funzionamento del Servizio disciplinato nel presente Contratto.

Art. 10 (Valorizzazione commerciale)

1. E' facoltà dell'Affidatario operare per la valorizzazione commerciale dei servizi con particolare riguardo allo svolgimento di attività collaterali atte a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, atta a generare ritorni positivi per il gestore, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico e gestionale.
3. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'affidatario, a condizione che ciò non determini oneri aggiuntivi a carico degli utenti.

Art. 11 (Salvaguardia dell'ambiente, qualità dei servizi all'utenza e carta dei servizi)

1. Il Servizio dovrà essere ispirato a criteri di compatibilità ambientale, attraverso l'adozione di materiali, sistemi di gestione e tecnologie atti a concorrere alla

- diminuzione dell'inquinamento di natura fisica, chimica e biologica, e alla diminuzione del degrado ambientale.
2. L'Affidatario si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del Servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione e della sicurezza e ad intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli qualitativi del servizio nel tempo.
 3. L'Affidatario si impegna ad esercire i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di servizio e di qualità previsti dal Disciplinare Tecnico allegato sub **Allegato B** al presente Contratto.
 4. La valutazione del rispetto degli standard minimi di servizio e di qualità definiti dal Disciplinare Tecnico sarà effettuata attraverso:
 - il monitoraggio della qualità erogata in accordo al successivo Art.12;
 - il raffronto con i risultati derivanti da ispezioni dell'Ente affidante;
 - rilevazioni ed indagini campionarie della qualità percepita dall'utenza.
 5. L'Affidatario provvede direttamente o tramite terzi alla rilevazione sistematica della qualità percepita dall'utenza al fine di verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione rispetto alle esigenze della domanda.
 6. L'Affidatario si impegna, altresì, ad approvare ed aggiornare periodicamente, una propria Carta dei Servizi in ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e dalle successive disposizioni di legge applicative, integrative o modificative.
 7. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta dei Servizi è a carico dell'Affidatario.

TERZA PARTE – SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 12 (Monitoraggio e controlli da parte dell'Ente)

1. Al fine di garantire il soddisfacimento dei criteri ed il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di qualità delle prestazioni, ASA è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dall'Ente o dal soggetto incaricato dall'Ente stesso, rilevando periodicamente gli scostamenti dagli standard minimi di servizio e di qualità di cui al Disciplinare Tecnico.

QUARTA PARTE – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13 (Responsabilità civile e assicurazioni)

1. L’Affidatario è responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, che la propria organizzazione arrecasse all’Ente o a terzi. L’Ente resta sollevato da ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e comunque è sollevato da ogni conseguenza relativa. L’Ente è a tal fine manlevata da qualsiasi diritto o richiesta di terzi.
2. ASA provvede, alla copertura dei seguenti rischi:
 - RCA per il parco automezzi;
 - INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA per quanto riguarda il patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - RC generale verso i terzi ed i prestatori di lavoro, relativamente alle attività legittimamente esercitate, incluso l’inquinamento accidentale;
 - RC patrimoniale, amministratori, dirigenti e funzionari;
 - Tutela giudiziaria.
3. ASA trasmette all’Ente, prima dell’entrata in vigore del presente Contratto, le copie delle polizze assicurative stipulate.
4. Il massimale minimo per danni a persone o a cose è di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 euro).
5. La dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all’Ente entro 30 giorni dalla scadenza della polizza.

Art. 14 (Decadenza e revoca)

1. L’Ente ha facoltà di revoca dell’affidamento del Servizio e, quindi, del Contratto:
 - a) in caso di fallimento o scioglimento di ASA;
 - b) in caso di ripetute e gravi deficienze nelle prestazioni oggetto del Contratto;
 - c) nel caso l’operato di ASA causi gravi interruzioni del Servizio;
 - d) in caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
2. L’Ente, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all’Affidatario un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b), c) , d) del precedente comma.

Art. 15 (Diritto di recesso)

1. Nel rispetto della pari dignità negoziale, è riconosciuto ad ASA il diritto di recesso.
2. Il diritto di recesso è riconosciuto per fatti gravi ed eccezionali inerenti alla impossibilità di perseguire gli scopi sociali.
3. In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di leggi (speciali, civili, tributarie, ecc.), ASA appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire il perseguimento dei servizi affidati.

4. Dalla presentazione della succitata relazione tecnico-economica all'esercizio del diritto di recesso, non potrà intercorrere un termine inferiore a 6 (sei) mesi.

Art. 16 (Clausola compromissoria)

1. ASA elegge il proprio domicilio in Soresina, via Cairoli, 17, l'Ente in Corte de' Cortesi con Cignone, Piazza Vittorio Veneto, 1.
2. In caso di dissenso in merito all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente Contratto, le Parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto, non definita bonariamente ai sensi del comma 2, è deferita al giudizio rituale di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio deciderà secondo diritto; ad esso è fatto espresso divieto di statuire secondo equità, se non nei casi previsti dalla legge.

I primi due arbitri del Collegio saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, secondo le modalità previste dall'Art. 810 c.p.c., il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato d'accordo tra i primi due entro il termine di trenta giorni dalla nomina del secondo o, in difetto di ciò, dal Presidente del Tribunale di Cremona su istanza della Parte più diligente.

Per volontà delle Parti, il Giudice competente ai sensi del citato Art. 810 c.p.c. sarà il Presidente del tribunale di Cremona, sede del Collegio Arbitrale sarà Soresina.

Al procedimento arbitrale saranno applicabili le norme dell'Art. 806 ss. del c.p.c..

Per espressa volontà delle Parti, Il Collegio Arbitrale sarà competente alla liquidazione delle spese del procedimento e di difesa.

4. In ogni caso, per eventuali controversie sottratte per disposizioni di legge alla competenza arbitrale, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Cremona.

Art. 17 (clausole finali)

1. Tutte le spese del presente Contratto inerenti e conseguenti vengono assunte dall'Affidatario.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente.
3. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto:
 - A. Capitolato Speciale;
 - B. Disciplinare Tecnico.

Corte de' Cortesi con Cignone, [●]

Per il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone

Per ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

Allegato A)al Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti tra il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

CAPITOLATO SPECIALE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

Titolo I
Scopi e ruoli del Capitolato Speciale

Art. 1
(Definizioni)

- 2) Fatto salvo quanto previsto al comma 2 che segue, i termini utilizzati nel presente Capitolato Speciale con la lettera iniziale maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito dal Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Corte dè Cortesi con Cignone ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l. in data [●], in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Corte dè Cortesi con Cignone n. [●] del [●] (il "**Contratto di Servizio**").
- 3) In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti nel Contratto di Servizio, ai fini del presente Capitolato Speciale stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
 - a) Per "**Comune**" si intende l'Amministrazione Comunale di Corte dè Cortesi con Cignone.
 - b) Per "**ASA**" o "**Ditta**" o "**Ditta Appaltatrice**" si intende ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
 - c) Per "**Servizio**" si intende il complesso dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi nel territorio del Comune affidati ad ASA specificati all'Art. 2.2 che segue.

Art. 2
(Oggetto)

- 1) Il presente Capitolato Speciale disciplina i termini e le modalità di erogazione del Servizio da parte di ASA.
- 2) Il Servizio comprende:
 - a. Servizio raccolta rifiuti urbani con selezione secco - umido;
 - b. Pesatura rifiuti urbani;
 - c. Servizio raccolta rifiuti ingombranti;
 - d. Servizio pulizia meccanizzata delle strade;
 - e. Servizio raccolta differenziata carta, vetro, lattine, plastica porta a porta;
 - f. Servizio raccolta differenziata pile esauste;
 - g. Servizio raccolta differenziata farmaci scaduti;
 - h. Servizio di raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti presso la piazzola ecologica gestita con personale incaricato dal comune;

Art. 3
(Ruoli)

- 1) Ogni responsabilità relativa alla titolarità del servizio pubblico in esame resta esclusivamente in capo al Comune di Corte dè Cortesi con Cignone.

- 2) Competono al Comune di Corte dè Cortesi con Cignone la sorveglianza ed il controllo del servizio e l'indicazione delle direttive generali, l'applicazione e la riscossione della tassa/tariffa rifiuti.
- 3) Rimangono affidati a ASA tutti gli aspetti della gestione o le responsabilità della conduzione tecnica-professionale della stessa.

Art. 4

(Modalità di svolgimento del servizio)

A) SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI CON SELEZIONE SECCO E UMIDO

Il servizio avrà frequenza bisettimanale per l'umido e settimanale per il secco e verrà svolto utilizzando automezzi e personale idonei.

Il servizio dovrà comprendere la raccolta del rifiuto urbano secco presso tutte le cascine esistenti sul territorio con frequenza settimanale.

Inoltre dovrà comprendere la raccolta rifiuti urbani presso il cimitero.

La raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con selezione del secco e umido avverrà con sacchi trasparenti:

- per il secco nel solo giorno di martedì con sacchi in polietilene non biodegradabili depositati a vista sulla via;
- per l'umido nei giorni di martedì e venerdì con sacchi trasparenti biodegradabili depositati in apposite pattumiere sulla via.

Durante la raccolta la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia, raccogliendo i rifiuti derivanti da eventuali rotture di sacchi, segnalandolo al Comune qualora si ripetano negli stessi luoghi per più volte.

Per il rifiuto secco nel caso in cui il giorno di svolgimento del servizio cada in un giorno festivo, il servizio verrà svolto durante quello successivo o in altro giorno da concordare.

La ditta dovrà effettuare ad ogni servizio la pesata dei rifiuti urbani raccolti.

Modifiche organizzative, dei giorni e degli orari saranno concordate tra le parti.

B) SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTE DIFFERENZIATE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA

Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone metterà a disposizione una piazzola recintata dove saranno conferiti i rifiuti ingombranti ed i rifiuti delle raccolte differenziate; la gestione della piazzola permette la selezione dei materiali sotto elencati:

- 1) rifiuti ingombranti;
- 2) accumulatori al piombo (batterie) per auto (solo per gli utenti esclusi officine ed elettricisti);
- 3) prodotti T e F ovvero tossici od infiammabili;
- 4) polistirolo;
- 5) rifiuto verde (erba e ramaglie, residui vegetali di sfalci e potature ecc.);
- 6) materiali metallici;
- 7) materiali ligneo cellululosici (mobilio, cassette legno ecc.);
- 8) carta e cartone;
- 9) vetro;
- 10) materiale inerte in piccole quantità (escluso materiale derivante da imprese edili);
- 11) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti;
- 12) olio lubrificanti esausti, filtri oli usati (escluse officine ed aziende agricole);
- 13) lattine;
- 14) plastica;
- 15) stracci, abiti usati, scarpe, borse e pellame;
- 16) lampade a scarica (neon) e tubi catodici (televisori e videoterminali);
- 17) componenti elettronici (schede computer, radio ecc.);
- 18) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- 19) frigoriferi, frigocongelatori, lavatrici e simili;

La piazzola e la sua apertura dovranno essere gestite da personale incaricato dal comune.

ASA dovrà fornire anche un servizio a domicilio per le persone che veramente necessitano (es. anziani, disabili senza nessun familiare in grado di consegnare tali rifiuti alla piazzola).

Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone si riserverà di effettuare controlli, tramite l'Ufficio Tecnico, sulla gestione di tale piazzola.

ASA dovrà rilasciare periodicamente lettera di avvenuto smaltimento nella discarica autorizzata e nei centro di stoccaggio e recupero.

C) SERVIZIO DI PULIZIA STRADE

Il servizio sarà effettuato meccanicamente, tramite autospazzatrice.

Il servizio dovrà essere come segue:

- 1) dovrà essere effettuato sulle vie, zone e piazze indicate in colore rosso sulla apposita planimetria stradale con frequenza di n. 2 volte al mese, nel giorno ed ore che verranno stabilite in accordo con il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone, compatibilmente con le esigenze del servizio;
- 2) il servizio verrà svolto esclusivamente su strade munite di manto asfaltato;
- 3) ASA dovrà provvedere anche alla raccolta del fogliame (solo sulle strade durante la stagione autunnale sempre che sia possibile attuare la raccolta meccanicamente senza l'ausilio di mano d'opera);
- 4) il mancato servizio dovuto ad avversità meteorologiche potrà essere recuperato nei periodi di maggiore necessità, previo accordo tra il Comune ed ASA;
- 5) il servizio dovrà essere effettuato mediante l'uso di autospazzatrice insonorizzata secondo le attuali direttive CEE. ASA dovrà possedere un'altra autospazzatrice al fine di garantire un servizio continuativo senza nessun tipo di interruzione dovuta es. a guasti meccanici o sinistri;
- 6) l'autospazzatrice dovrà essere munita di cassone di contenimento dei rifiuti ermeticamente chiuso per evitare dispersioni di materiale, completo del dispositivo antipolvere, di apparato idraulico e di ribaltamento;
- 7) il Comune dovrà mettere a disposizione n. 1 presa d'acqua per il dispositivo di abbattimento polveri;
- 8) lo smaltimento del materiale della pulizia strade dovrà essere effettuato direttamente da ASA.

D) RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, PLASTICA, LATTINE E VETRO

Il servizio dovrà essere svolto mediante l'uso di automezzi idonei con frequenza di norma settimanale, nel giorno di venerdì, a favore dei singoli utenti e di attività artigiane, commerciali ed industriali, mediante l'esposizione sulla pubblica via, da parte dell'utente, di apposito sacco trasparente, contenente i rifiuti da differenziare.

E) RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE ESAUSTE

ASA dovrà consegnare in conto deposito n. 2 contenitori adibiti alla raccolta differenziata delle pile esauste, aventi una capacità di lt 30, che dovranno essere svuotati con una frequenza pari a 30 gg., mediante l'utilizzo di automezzo idoneo al servizio stesso.

F) RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI

ASA dovrà consegnare in conto deposito n. 2 contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei farmaci scaduti, aventi la capacità di lt 80 che dovranno essere svuotati con frequenza pari a 30 gg., mediante l'utilizzo di automezzo idoneo al servizio stesso.

G) ZONA DI SCARICO

I rifiuti urbani, frazione secca e frazione umida, dovranno essere conferiti presso la discarica ed impianti autorizzati.

I rifiuti urbani pericolosi dovranno essere conferiti presso appositi centri autorizzati, mentre i materiali derivanti dalla raccolta differenziata, sia stradale che dalla

piazzola, dovranno essere conferiti presso i centri di recupero conto riutilizzo, discarica autorizzata o impianti di trattamento.

Titolo II Obblighi delle parti

Art. 5

(Obblighi del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone)

- 1) Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone provvede a fornire al soggetto gestore le informazioni utili alla programmazione operativa, nonché economica-finanziaria, del servizio pubblico in esame.
- 2) Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone si impegna a:
 - a) promuovere e favorire la ricerca e l'istruttoria di tutte le possibili provvidenze a fondo perduto a livello C.E.E., Statale, regionale, provinciale, camerale, ecc., in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti;
 - b) a non fare incidere sul soggetto gestore alcun gravame, tassa, imposta o diritto da esso determinato ed in quanto non espressamente citato nel presente contratto;
 - c) a fornire a ASA la massima collaborazione attraverso i propri uffici, onde consentire il massimo e più agevole accesso gratuito a tutte le informazioni in suo possesso per la ottimale gestione del servizio pubblico in esame;
 - d) a mettere a disposizione le piazzole per la raccolta differenziata ed i contenitori da dare agli utenti, per la raccolta del rifiuto umido.

Art. 6

(Obblighi del soggetto gestore)

- 1) ASA si impegna ad eseguire il servizio con le modalità e condizioni, previste dal presente contratto.
- 2) ASA si impegna a curare la sorveglianza sulla perfetta conduzione (secondo le leggi, le disposizioni in vigore e il presente contratto) del servizio in esame.
- 3) ASA si impegna:
 - a) ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme di cui alla L. 146/1990 e s.m.i. in materia di scioperi nei servizi di pubblica utilità;
 - b) al rispetto dei contenuti e delle procedure sulla "Tutela e la riservatezza dei dati personali" ai sensi del Decreto Legislativo 193/2003 e s.m.i. assicurando che il comportamento di tutti gli operatori a contatto con l'utenza, sia improntato a corretti rapporti professionali, anche attraverso adeguate capacità di ascolto e di comunicazione;
 - c) alla messa a disposizione del personale necessario alla gestione del servizio, senza che ciò precluda l'eventuale ricorso all'istituto del distacco del personale in forza al Comune di Corte dè Cortesi con Cignone.

Titolo III Rapporti economici e finanziari

Art. 7

(corrispettivo del servizio)

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto, spettano ad ASA:

- a) il canone annuo complessivo di € 62.590,00 più iva, escluso smaltimento del rifiuto secco, dei rifiuti ingombranti e delle terre di spazzamento, che sono a carico del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone;
- b) compenso per aggiornamento del canone come previsto dall'art. 8 che segue;

c) compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali od occasionali svolti da ASA per conto del Comune, qualora richiesti, quantificati in base ai seguenti costi unitari:

- Costo mano d'opera:
 - Personale 3° livello €/ora 26,00;
- Macchinari ed attrezzatura:
 - Mezzi leggeri €/ora 25,00;
 - Mezzi medi €/ora 35,00;
 - Mezzi pesanti €/ora 50,00.

I corrispettivi, come sopra denominati, si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altro tributo gravante sui servizi a titolo di imposizione indiretta.

Il pagamento dei canoni, di cui alla precedente lettera a), unitamente alle maggiorazioni dovute dall'eventuale estensione dei servizi ed a quelle dovute per aggiornamenti dei canoni di cui alla precedente lettera b), avverrà in ratei mensili posticipati da effettuarsi nei trenta giorni successivi al ricevimento della fattura riferita al mese di effettuazione del servizio.

Per quanto concerne lo smaltimento della frazione secca dei rifiuti urbani e degli ingombranti, il Comune provvederà, o direttamente o tramite ASA, al pagamento della tariffa di smaltimento all'impianto di eliminazione finale. Il rimborso di eventuali anticipazioni in nome e per conto del comune, relative ai costi di smaltimento di cui alla precedente lett. a), verrà effettuato mensilmente, nello stesso termine di cui al precedente comma, dietro presentazione della documentazione giustificativa.

I compensi per i servizi di cui alla precedente lettera c) verranno fatturati dalla ASA e corrisposti dal Comune nel mese successivo a quello del loro espletamento, congiuntamente ai canoni.

Tutti i materiali derivanti dallo svolgimento del servizio saranno di proprietà di ASA, sia quelli destinati al recupero che allo smaltimento, tranne per quanto concerne la frazione secca e i rifiuti ingombranti non avviati a recupero.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come sopra fissato, saranno dovuti, su tutti gli importi maturati e non corrisposti, nessuno escluso, gli interessi nella misura del tasso legale. Nel caso di pagamenti che risultassero non dovuti, gli stessi interessi verranno applicati sugli importi da restituire o da compensare per il periodo incorrente tra il pagamento e la restituzione o compensazione.

Alla scadenza del periodo di affidamento, in caso di mancato rinnovo e salvo diversa decisione di ASA, i beni non ancora ammortizzati saranno ritirati dal gestore subentrante, con un pagamento di un indennizzo pari al valore d'uso nello stato in cui essi si trovano in conseguenza del loro normale uso e deperimento, ex art. 2426 comma 1, punto n. 1 e art. 2423 bis, comma 1, punto 1 codice civile e principi contabili statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Gli indennizzi sono dovuti sia per revoca e risoluzione del presente contratto, anche con riferimento alle eventuali, residue quote di capitale e interessi da corrispondere all'istituto erogante il mutuo concesso per l'acquisizione delle infrastrutture.

In caso di mancato rinnovo, revoca o risoluzione, il personale utilizzato, salvo diversa decisione di ASA, sarà trasferito alla ditta subentrante.

Art. 8

(rideterminazione periodica canone
contrattuale per variazione estensione dei servizi)

Il canone di cui al precedente articolo 7 lett. a), è stato determinato, per ogni servizio, sulla base del parametro iniziale (abitanti serviti) al 31.12.2008.

Pertanto esso verrà rideterminato annualmente, contestualmente alla variazione di cui al successivo articolo, per tener conto delle variazioni in aumento o in diminuzione, del parametro riscontrato al 31 dicembre di ciascun anno rispetto a quello iniziale, applicando la formula che segue:

canone x incremento/decremento abitanti dove:
--

canone = canone revisionato secondo variazioni ISTAT, come previsto dal successivo art. 9

incremento/decremento = $\frac{\text{abitanti finali (data revisione)}}{\text{abitanti iniziali (data revisione precedente)}}$

La rideterminazione del canone verrà effettuata entro il trimestre successivo la scadenza di ogni periodo contrattuale annuale.

Art. 9

(variazione del canone contrattuale)

I corrispettivi (canoni, compensi e prezzi unitari) previsti dal presente Capitolato saranno soggetti a revisione annuale a norma dell'art. 6 legge 24.12.1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724.

L'aggiornamento sarà condotto sulla base delle variazioni, intervenute a decorrere dal mese di gennaio 2009, dell'indice FOI, accertato dall'Istat.

La prima revisione decorrerà dal 1° gennaio 2010 e le successive dal 1° gennaio di ciascun anno.

Le variazioni andranno quantificate sui corrispettivi di cui all'art. 7, aggiungendo o sottraendo la percentuale di variazione degli indici accumulata fino alla data in cui si effettua la revisione, e così via di anno in anno.

I maggiori corrispettivi dovuti per effetto della revisione nel periodo intercorrente tra il compimento del precedente periodo contrattuale annuale e la rideterminazione del corrispettivo verranno liquidati in un'unica soluzione, con il rateo mensile immediatamente successivo alla rideterminazione medesima.

Art. 10

(scadenza e rinnovo)

- 1) Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2018 e scadrà alle ore 24,00 del giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2027;
- 2) Alla scadenza naturale del presente contratto, il medesimo potrà essere (di comune accordo) rinnovato:
 - a) per il periodo strettamente necessario al completamento delle operazioni di cessione;
 - b) per un diverso o pari periodo.

La Parte che intende rinnovarlo dovrà comunicarlo, con un preavviso di 6 (sei) mesi, tramite raccomandata con avviso di ritorno all'altra Parte, proponendone la durata di rinnovo dell'accordo ed eventuali modificazioni del presente contratto.

- 3) Le responsabilità pregresse alla firma del presente contratto ai fini civili, fiscali, IVA e di amministrazione del personale restano, per detto servizio, esclusivamente a carico del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone. Le stesse responsabilità restano a carico di ASA, per la parte di competenza di quest'ultima, coincidente con la durata del presente contratto.
- 4) I rapporti di credito e di debito e le relative obbligazioni antecedenti alla firma del presente contratto restano ad esclusivo carico del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone. Gli stessi rapporti restano a carico di ASA, per la parte di competenza di quest'ultima, coincidente con la durata della presenta contratto.

Art. 11

(Risoluzione per inadempimento e recesso)

- 1) Il contratto si risolverà in relazione diretta a gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell'esecuzione del presente contratto, qualora imputabili

alla diretta responsabilità di ASA e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati.

- 2) La risoluzione potrà essere totale o parziale.
- 3) Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone notificherà a ASA, nei casi previsti dal precedente comma 1, una diffida con invito ad adempiere, con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo, entro il quale ASA dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della corretta prestazione dei servizi, in conformità al presente contratto.
- 4) Qualora ASA contesti il contenuto della diffida o comunque ritenga di non eseguirla, deferirà la questione al Collegio arbitrale, previsto al successivo art. 13, entro il termine assegnatole dalla diffida stessa.
- 5) Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone si riserva di esercitare il diritto di recesso nei seguenti casi:
 - a) fallimento o attivazione di procedure concorsuali a carico di ASA;
 - b) dismissione, cessione o conferimento a terzi di ramo di azienda di ASA, connessa all'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, in assenza di preventiva comunicazione al Comune di Corte dè Cortesi con Cignone.
- 6) Nel rispetto della pari dignità negoziale, è riconosciuto ad ASA il diritto di recesso. Il diritto di recesso è riconosciuto per fatti gravi ed eccezionali inerenti alla impossibilità di perseguire gli scopi sociali.
In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di leggi (speciali, civili, tributarie, ecc.), ASA appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire il perseguimento dei servizi affidati.
Dalla presentazione della succitata relazione tecnico-economica all'esercizio del diritto di recesso, non potrà intercorrere un termine inferiore a 6 (sei) mesi.

Art. 12

(Modificazioni degli accordi)

- 1) Ogni futura modificazione consensuale dei presenti accordi dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle parti, secondo le rispettive procedure.
- 2) Le parti convengono fin d'ora di procedere congiuntamente alle revisioni dei presenti accordi, che si rendano necessarie in seguito ad un'eventuale modificazione del quadro normativo di riferimento, tale che comporti una significativa alterazione degli oneri e/o dei corrispettivi concordati fra le parti.

Art. 13

(Clausola compromissoria)

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 16 (clausola compromissoria) del contratto di servizio.

Art. 14

(Forme di controllo)

- 1) Le forme di controllo a favore del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone verso la gestione sono quelle riferite al rispetto del presente contratto, senza interferire con l'autonomia imprenditoriale del soggetto gestore. In tal senso e nel rispetto dei sopraccitati presupposti, è facoltà del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone attivare, a proprie spese, indagini demoscopiche (panel, questionari, interviste, ecc.) finalizzate a verificare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del servizio in esame. Di tali indagini ne sarà fornita copia a ASA. Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone potrà effettuare, in qualunque momento, visite e ispezioni nei luoghi di

svolgimento delle operazioni da parte del soggetto gestore, durante le quali potrà effettuare ogni operazione conoscitiva sul servizio svolto, compreso verifiche.

- 2) il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone avrà cura, nell'esercizio del diritto di vigilanza, di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio stesso.
- 3) ASA si impegna a prestare ogni forma di collaborazione al comune di Corte dè Cortesi con Cignone per l'espletamento delle attività di cui sopra.

Art. 15

(Ulteriori modalità di gestione)

Nel caso si rendesse necessario o fosse concordemente ritenuto opportuno, le parti potranno adottare diverse modalità di gestione.

In tal caso, la nuova forma di gestione potrà, di comune accordo, sostituire la gestione prevista dal presente contratto.

Art. 16

(Registrazione e rinvii)

- 1) Per la registrazione e per quanto non previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio alle norme di legge che disciplinano la presente materia.
- 2) Il presente contratto potrà essere variato col consenso delle parti.

Allegato B al Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti tra il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

DISCIPLINARE TECNICO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E CONNESSI

**CAPO I
GESTIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 1
(Definizioni e regolamento del Servizio)**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 che segue, i termini utilizzati nel presente Disciplinare con la lettera iniziale maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito dal Contratto di servizio per l'affidamento di servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Corte dè Cortesi con Cignone ed ASPM Servizi Ambientali S.r.l. in data [●], in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di Corte dè Cortesi con Cignone n. [●] del [●] (il "**Contratto di Servizio**") e al Capitolato Speciale ad esso allegato. In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti nel Contratto di Servizio e nel Capitolato Speciale, ai fini del presente Disciplinare stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
 - a) Per "**Comune**" si intende l'Amministrazione Comunale di Corte dè Cortesi con Cignone.
 - b) Per "**ASA**" o "**Ditta**" o "**Ditta Appaltatrice**" si intende ASPM Servizi Ambientali S.r.l.
 - c) Per "**Servizio**" si intende il complesso dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e connessi nel territorio del Comune affidati ad ASA specificati all'Art. 2.2 del Capitolato Speciale.

2. La prestazione del Servizio ai clienti avviene in base alle prescrizioni generali del presente Disciplinare Tecnico, del Regolamento per l'applicazione della tariffa/tassa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune e del Regolamento per la disciplina del Servizio nel territorio del Comune.

**Art. 2
(Obbligazioni verso terzi)**

1. Dalla data di efficacia del Contratto di Servizio, ASA assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione del Servizio.

**Art. 3
(Deleghe ed autorizzazioni particolari)**

1. Il Comune, delega ASA senza riserve o eccezioni a trattare con altri enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende, Società) o gestori, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al Servizio gestito per affidamento del Comune stesso.

CAPO II REGIME DEI LAVORI

Art. 4 (Principi generali)

1. ASA può realizzare a sue spese nel perimetro dell'affidamento o anche al di fuori di esso, tutte le opere e impianti giudicati utili per il Servizio gestito.

Art. 5 (Lavori di manutenzione, riparazione)

1. ASA si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata del Contratto di Servizio, tutte le opere, macchinari, impianti e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di mantenerli tutti funzionali all'espletamento del Servizio.

Art. 6 (Sostituzione, potenziamento, estensione)

1. La sostituzione, il potenziamento di macchinari e automezzi, necessari per il buon funzionamento del servizio, sono a carico di ASA.
2. ASA potrà eseguire tali interventi direttamente o tramite soggetti terzi, definendo i criteri, le modalità di esecuzione e di pagamento.

Art. 7 (Esecuzione d'ufficio di lavori)

1. Ove ASA non rispetti gli standard minimi per l'espletamento del Servizio, come previsto dai regolamenti comunali, il Comune ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari addebitandone il costo ad ASA.

CAPO III

ESERCIZIO

Art. 8 (Ottemperanza alle legislazioni vigenti)

1. La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni e l'esecuzione dei servizi devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

CAPO IV
STANDARD DEL SETTORE AMBIENTE

Art. 9
(Standard)

- 1.** ASA si impegna ad uniformare la prestazione del Servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** L'erogazione del Servizio deve essere ispirata ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione.
- 3.** I livelli dei servizi erogati, i criteri, modalità e condizioni sono stabiliti dai regolamenti comunali per l'applicazione della tariffa/tassa rifiuti e per la disciplina dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune, cui si rinvia.

Art. 10
(Organizzazione del Servizio)

- 1.** ASA si impegna ad utilizzare con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema.
- 2.** ASA assicura direttamente o tramite soggetti terzi un servizio di informazione per via telefonica con operatore dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 17, salvo future modifiche di orari.
- 3.** Il servizio di cui al punto 2 che precede è integrato con servizio telefonico a risposta automatica.
- 4.** Gli sportelli di ASA sono ubicati a Soresina presso la sede aziendale.
- 5.** I giorni e le ore di apertura degli sportelli dedicati al pubblico, sono, rispettivamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30, salvo future modifiche.
- 6.** ASA assicura risposta scritta ai reclami dei clienti pervenuti per iscritto.

Tutti gli impianti, opere e lavori sono eseguiti da ASA o da impresa da essa delegata nel rispetto delle norme ISO-UNI, a regola d'arte.